

DECRETO
n. 30 del 06.06.2023

Approvazione convenzione avente ad oggetto l'individuazione e lo sviluppo della modellistica numerica meteorologica ad alta risoluzione ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e la Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti:
 - il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
 - l'art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”;

Considerato che:

- la Fondazione CIMA è Centro di Competenza e Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- con il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186 “Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «Italia Meteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia” è stata istituita l'Agenzia ItaliaMeteo ed il Consorzio LaMMA e la Fondazione Cima sono stati inseriti tra gli Enti meteo nazionali;

Preso atto:

- dei principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture:
 - a) cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

- che sussistono i presupposti richiesti ai fini della legittimità della collaborazione:
 - realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - reale divisione di compiti e responsabilità;
 - le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, una convenzione finalizzata alla cooperazione nello svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo;
- che le Parti intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie ad implementare il modello non idrostatico WRF per scopi di previsione meteorologica ad alta risoluzione sul territorio nazionale, mediante il reciproco scambio di codici e prodotti innovativi;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di collaborare nell'individuazione e sviluppo della modellistica numerica meteorologica ad alta risoluzione;

Visto l'accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione da sottoscrivere con la Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale avente ad oggetto una collaborazione finalizzata all'individuazione e sviluppo della modellistica numerica meteorologica ad alta risoluzione;
2. di dare atto che la decorrenza della convenzione di cui al punto 1) prende avvio alla sottoscrizione e ha durata triennale;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI**

TRA

Fondazione CIMA, con sede in Savona – Via Magliotto 2, Codice Fiscale n. 92085010095 e Partita IVA n. IT01503290098, PEC: cimafoundation@pec.it, rappresentato dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Ing.. Luca Ferraris,

E

Il Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, con sede legale in via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale 94152640481, PEC: ammlamma@postacert.toscana.it nel seguito indicata con “**LAMMA**”, rappresentato dall'amministratore unico, Dott. Bernardo Gozzini.

PREMESSO CHE

La Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è una Fondazione di ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese, che ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nell'ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Enti Fondatori di Fondazione CIMA sono il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Savona;

La Fondazione CIMA è Centro di Competenza e Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Con il decreto d'istituzione dell'Agenzia ItaliaMeteo, la Fondazione CIMA è stata inserita nell'elenco degli enti meteo nazionali;

La Fondazione CIMA svolge attività di sviluppo della conoscenza, delle metodologie, delle tecnologie e dell'alta formazione utili alla realizzazione di sistemi nazionali di previsione, monitoraggio, prevenzione e sorveglianza nel settore del rischio idrogeologico, di incendi boschivi e più in generale dei rischi naturali di origine meteorologica, per l'assolvimento dei propri compiti esegue campagne scientifiche in ambito marino costiero e delle acque del largo, volte alla modellazione e valutazione degli ecosistemi e della

conservazione della biodiversità marina, opera nella ricerca scientifica finalizzata a trovare soluzioni alle più importanti sfide ambientali, soprattutto tramite modelli di previsione e prevenzione dei rischi naturali, ed in particolare il rischio idrogeologico;

il LAMMA è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 39/2009; ente dipendente della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile;

il LAMMA ha l'obiettivo di creare un'interfaccia fra il mondo delle istituzioni, le componenti di eccellenza scientifica e tecnologica, l'industria e le varie strutture operative; i principali settori di specializzazione del Consorzio LAMMA sono la meteorologia, la climatologia, l'oceanografia e la geomatica; ha acquisito una notevole esperienza nel campo della modellistica numerica atmosferica, marina e oceanografica, in quella di dispersione degli inquinanti in atmosfera e nel mare, negli studi anemologici a fini eolici e nell'ambito dei progetti di ricerca oltre che dei servizi tecnici sviluppati, si avvale dell'applicazione di sistemi informativi geografici per la gestione delle risorse e dei rischi ambientali, basati sull'elaborazione di dati da sorgenti eterogenee, in primo luogo satellitari;

DATO ATTO CHE

è di rilevante interesse delle Parti:

- sviluppare ed incrementare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nello ambito dei rispettivi ruoli e competenze, attività di ricerca di comune interesse ed intrinsecamente collegate con le finalità primarie della presente convenzione;
- sviluppare una collaborazione su comuni temi di ricerca e attività collegate, avvalendosi per l'esecuzione delle attività di rilievo di proprie risorse qualificate, quali personale esperto presso le proprie unità operative di ricerca, expertise e metodologie acquisite, attrezzature e strumentazione per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati raccolti, l'utilizzo sul campo di tecnologie innovative;
- favorire iniziative di scambio;
- intraprendere attività di ricerca, di formazione avanzata e di innovazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti;
- la sinergia progettuale e operativa tra i suddetti enti in attività di interesse comune, è cruciale per la realizzazione efficace ed efficiente delle attività istituzionali, nell'ottica della riduzione della spesa e di ottimizzazione risorse a disposizione.

VISTI

-l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 relativo all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

-il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186 "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia" ed in particolare l'Allegato A nel quale tra gli Enti Meteo sono richiamate entrambe le Parti;

CONSIDERATO CHE

1. tutte le Parti ritengono di interesse pubblico, comune e conforme alle rispettive prerogative, finalità e competenze istituzionali mantenere, proseguire e rafforzare i rapporti di collaborazione nel campo della modellistica meteorologica, fruendo reciprocamente delle rispettive competenze e strutture, utilizzando e sperimentando il modello WRF, in particolare implementando il modello non idrostatico WRF per scopi di previsione meteorologica ad alta risoluzione sul territorio nazionale, mediante il reciproco scambio di codici e prodotti innovativi;
2. tutte le Parti sono interessate a partecipare congiuntamente a progetti e iniziative nazionali ed internazionali e vedono nella reciproca collaborazione uno strumento utile a tale scopo;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 – OGGETTO

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo della modellistica numerica meteorologica ad alta risoluzione basata sull'utilizzo, il miglioramento e la verifica del modello meteorologico WRF sviluppato dal Fondazione CIMA, promuovendone lo studio scientifico, lo sviluppo e l'aggiornamento operativo in tale ambito, attraverso la condivisione delle competenze tecnico-

scientifiche che le strutture possono fornire a supporto dell'avanzamento e del miglioramento del modello in parola e delle sue applicazioni. La collaborazione riguarda anche, in via non esclusiva, lo sviluppo e la gestione presso le rispettive sedi di catene operative basate sul suddetto modello e lo scambio reciproco di output modellistici delle catene operative gestite presso le rispettive sedi. Ciascun ente, compatibilmente con le rispettive attività, mette a disposizione, nell'ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui all'art. 3, le proprie competenze, l'uso dei propri impianti e attrezzature e quello dei servizi previsionali costituiti.

ART. 3 – COMPITI DELLE PARTI

Le Parti dichiarano il proprio interesse e la comune volontà a collaborare nell'ambito delle diverse tematiche connesse allo sviluppo e all'uso della modellistica numerica nel campo della simulazione e della previsione meteorologica ad alta risoluzione.

CIMA e LaMMA si impegnano a gestire in autonomia il modello WRF presso le rispettive sedi, a condividere, su richiesta, gli output della propria catena modellistica e a monitorare le prestazioni del suddetto modello, verificandone e confrontandone quantitativamente i risultati e dandone riscontro.

Le Parti si impegnano a svolgere le suddette attività a titolo non oneroso, collaborando parimenti allo sviluppo congiunto di configurazioni innovative specifiche qualora di interesse comune.

Le Parti si impegnano inoltre a incontrarsi almeno una volta ogni 6 mesi, al fine di condividere esperienze e risultati, discutere di possibili sviluppi, coordinare le attività scientifiche e le esigenze operative.

Le Parti si impegnano a valutare la costituzione di un Consorzio con altri soggetti, nazionali ed esteri, per lo sviluppo dei modelli in oggetto dell'Accordo.

ART. 4 – VARIAZIONI ATTIVITÀ PREVISTE

Qualora intervenissero significative modificazioni nella normativa o dei presupposti riportati nelle premesse, le Parti prevedono sin d'ora la possibilità di modificare in corso d'opera le attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle prestazioni individuate.

ART. 5 – NON ONEROSITÀ DELL'ACCORDO

Il presente Accordo è stipulato a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA

Per le attività regolate dal presente Accordo, sono nominati Responsabili scientifici:

- per CIMA: il dott. Antonio Parodi;
- per il LAMMA: il dott. Bernardo Gozzini.

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata dalla Parte in questione alle altre Parti.

ART. 7 – DURATA E DECORRENZA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 (tre) anni.

Potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un uguale periodo, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento durante il periodo di validità sopra stabilito senza una specifica causale, dandone preavviso all’altra con almeno 30 giorni di anticipo mediante posta elettronica certificata.

ART. 8 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL SOFTWARE E DEI PRODOTTI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Gli output dei modelli implementati nelle catene previsionali delle Parti, così come tutti i prodotti da essi derivati, sono proprietà delle Parti che li producono, ma sono messe a disposizione a titolo gratuito di tutte le Parti interessate, per utilizzi istituzionali di consultazione e confronto e per attività di ricerca.

Il software e le procedure informatiche per l’utilizzo e la gestione dei modelli, sviluppati dalle Parti nelle proprie sedi nell’ambito del presente Accordo, sono di proprietà delle Parti sviluppatrici.

Gli studi e le ricerche e quant’altro elaborato, sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, prodotti da ciascuna delle Parti nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà congiunta delle Parti, che ne potranno disporre pienamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

ART. 9 – UTILIZZO DEI PRODOTTI

Le Parti hanno diritto di utilizzare senza limitazioni per scopi istituzionali e commerciali gli output dei modelli implementati nelle catene previsionali presso le proprie sedi. Gli output dei modelli implementati dalle altre Parti, messi a disposizione di tutte le Parti tramite il presente Accordo, potranno essere utilizzati solo per uso interno, salvo ulteriori e diversi accordi specifici da definire tra le Parti.

Le Parti hanno diritto di pubblicare i risultati scientifici prodotti nell'ambito della presente Convenzione secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citare la collaborazione e la fonte dei dati.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 11 - RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a garantire che il personale designato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di soggetti terzi, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti ritenuti riservati ai sensi della normativa vigente, dei quali possa venire a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

ART. 12 – NON ESCLUSIVITA'

Il presente Accordo di Collaborazione non è esclusivo. Ciascuna Parte è pertanto libera di condurre progetti e/o collaborazioni simili con altri soggetti.

Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo, rappresentare l'altra Parte o essere considerate responsabili per l'altra.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione alle attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico

Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo di collaborazione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Firenze.

ART. 15 – SPESE E ONERI FISCALI

Il presente Accordo di collaborazione sconta l'imposta di bollo in base al DPR n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da ISPRA (ex art. 15 DPR 642/1972) a seguito di autorizzazione n. 40594/2019 dell'AdE – Direzione Regionale del Lazio.

ART. 16 – NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 17 – FIRMA DIGITALE

Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii;

Per il CIMA
Il Presidente

(Prof. Ing. Luca Ferraris)

Per il LAMMA
L'Amministratore unico

(Dott. Bernardo Gozzini)

Obbiettivi scientifici

Del presente Accordo di collaborazione fanno parte alcuni impegni reciproci e scopi:

1. Definizione di un set-up comune che consenta di operare un confronto su scala nazionale e tests di sensibilità modellistica;
2. Valorizzazione del patrimonio di misure disponibili a livello nazionale. In particolare i dati radar del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con lo scopo di valutare l'impatto dei volumi di riflettività e, laddove disponibili, dei dati di velocità radiale, sia in termini di assimilazione del dato che di verifica della previsione;
3. Impegno comune a testare l'impatto alla mesoscala dei dati satellitari disponibili, sempre nei due termini specificati al punto 2;
4. Impegno comune a individuare almeno un appuntamento annuale da tenersi in presenza (senza escludere la possibilità di collegamenti da remoto) per valutare i risultati raggiunti, le criticità riscontrate e nuove proposte, a cominciare dal primo anno di stipula dell'accordo;
5. Impegno a valutare di comune intesa l'estensione del presente accordo a ulteriori soggetti, nella forma e nei modi che si riterranno opportuni;
6. Individuazione di un responsabile scientifico che possa seguire, a titolo gratuito, lo svolgimento del presente accordo;
7. Individuazione di uno spazio comune di archiviazione e consultazione di dati e documenti accessibile da remoto;